ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

# Art. 60

## Riduzione del limite di anzianità

I dipendenti cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta', e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato |
| Estremi | Legge 10 aprile 1964, n. 193 |
| Titolo | VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-60-riduzione-del-limite-di-anzianita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it